



**TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4651/2022 R.G.A.L. vertente

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che li rappresenta e difende

- ricorrenti

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle [REDACTED]

- resistente

Oggetto: carta elettronica del docente.

Conclusioni di parte ricorrente: "... - *Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ed allegati al*



presente atto, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015; - Per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione, in p.M.p.t., ad accreditare ai ricorrenti, la somma corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa.

- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi...”.

Conclusioni di parte resistente: “... si aderisce alla domanda di controparte ad eccezione di quella proposta dalla docente [REDACTED] per l'a.s. 2019/2020 con compensazione delle spese legali...”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti hanno agito in giudizio (unitamente ad altri, per i quali è stata disposta la separazione delle cause con declaratoria di incompetenza territoriale) assumendo di aver prestato servizio presso il Ministero resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici

- 2021/2022 per [REDACTED]
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per [REDACTED]
- 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 per [REDACTED]
- 2020/2021 e 2021/2022 per [REDACTED]
- 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per [REDACTED]
- 2020/2021, 2021/2022 per [REDACTED]
- 2018/2019, 2020/2021, 2020/2021 per [REDACTED]
- 2019/2020, 2020/2021 per [REDACTED]
- 2018/2019 per [REDACTED]
- 2020/2021 per [REDACTED]
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per [REDACTED]
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per [REDACTED]
- 2020/2021, 2021/2022 per [REDACTED]



- 2019/2020 per [REDACTED]

- 2018/2019, 2020/2021 per [REDACTED]

che non avevano usufruito della carta elettronica del docente; che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico; che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato; che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato; che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.

Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra trascritte, di "aderire" alla domanda di parte ricorrente, con eccezione della posizione di [REDACTED] in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, per la quale affermava che non risultava il servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo di [REDACTED].

Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..



La parte ricorrente ha depositato note scritte.

Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.

██ ha agito in giudizio nel procedimento n. ██████████ con ricorso depositato il ██████████ e concluso con sentenza n. ██████████ con cui è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sicché risulta che ha agito due volte per la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La questione è stata sollevata con ordinanza dell'11.9.2024, senza che sia svolta alcuna argomentazione difensiva da parte del ricorrente.

In tal modo, la domanda di ██████████ deve dichiararsi inammissibile perché mera duplicazione di altra.

In ordine alla valutazione sulle spese di lite e della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. (che richiama la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.) per il ricorrente ██████████ occorre considerare che la parte resistente ha rinunciato alla condanna alle spese del giudizio con la richiesta di compensazione delle stesse, dovendosi anche evidenziare che le conclusioni non sono mutate neppure dopo che la questione di ammissibilità della domanda di ██████████ ██████████ è stata sollevata d'ufficio, atteso che la parte resistente non ha depositato ulteriori atti in via successiva.

È dunque inibita ogni decisione, sicché per la domanda di ██████████ non vi deve essere pronuncia sulle spese di lite.

Per la restante parte della domanda, sulla premessa per cui risulta l'incarico alla ricorrente ██████████ per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo ██████████ ██████████, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,



che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.

È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del Ministero convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.

Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del Ministero e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “... 1) *La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,*



- 2019/2020 per [REDACTED]

- 2018/2019, 2020/2021 per [REDACTED]

per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

nulla per le spese per la domanda di [REDACTED]

compensa le spese per la domanda proposta dagli altri ricorrenti.

Si comunichi

Cosenza, 4.1.2025

IL GIUDICE

dott. Salvatore Bloise

